

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 9 DELL'ADUNANZA DEL 5 MARZO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetero.

- Il Presidente Cassiani riferisce con rammarico su una lettera inviata dal Consigliere Bucci al Consiglio e affidata per la consegna al Consigliere Cerè.

Precisa che il Consigliere Bucci ha ribadito che le sue precarie condizioni di salute, allo stato, gli impediscono di affrontare lo stress delle adunanze consiliari, e ha preannunciato che sarà "sua cura chiedere agli specialisti quando sarà pronto a svolgere l'attività lavorativa e, in particolare, quella consiliare".

Rivolge l'augurio di pronta guarigione al Consigliere Bucci e propone di distribuire le pratiche a lui assegnate.

Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a distribuire tra i Consiglieri tutte le pratiche assegnate al Consigliere Bucci.

Finanziamenti agevolati ai giovani Avvocati

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Milano finalizzata al sostegno dei giovani Avvocati.

Il Consiglio delega i Consiglieri Di Tosto e Gianzi ad approfondire l'argomento e a chiedere notizie all'Ordine di Milano.

Riforma dell'Ordinamento Professionale: valutazioni sul progetto approvato dal C.N.F. e trasmesso al Ministero della Giustizia

- Il Presidente Cassiani riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso al Ministro un progetto di riforma dell'Ordinamento professionale che non recepisce nessuna delle richieste avanzate dall'Ordine Romano e dall'Unione distrettuale in Ordine ai problemi delle rappresentanze, dei poteri disciplinari e dei poteri regolamentari del Consiglio Nazionale Forense. Riferisce altresì che l'Avv. Giovanni Malinconico, componente della Commissione Nazionale per l'esame del progetto ha preferito astenersi anziché avallare quanto deciso dalla maggioranza.

Il Consiglio ne prende atto.

Progetto "Concerto": iniziative sulla divulgazione dell'iniziativa per la formazione e-learning

- Il Presidente Cassiani riferisce che il Consigliere Rossi ha partecipato ad una conferenza telefonica per organizzare la presentazione del corso telematico "Concerto".

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Murra riferisce che il 26 febbraio scorso ha partecipato, in rappresentanza del Consiglio, alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, durante la quale il Presidente Giovannini ha svolto la propria relazione, assai apprezzata dal folto uditorio presente.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Murra, quale coordinatore della Commissione Enti pubblici, comunica che è stata diramata la notizia per la quale il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il testo definitivo, da sottoporre al Ministro della Giustizia, della bozza di riforma della normativa sull'ordinamento professionale forense. L'articolato è pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense e l'art. 21 -che riguarda gli avvocati degli Enti pubblici- risulta essere rimasto immutato rispetto al testo originario, siccome elaborato prima dello svolgimento del Congresso Nazionale Forense. Tuttavia, rammenta che il Consiglio dell'Ordine di Roma approvò all'unanimità una mozione di riforma della norma, la quale fu presentata al Congresso di Bologna. In quella sede la Presidenza del Congresso si impegnò a che la mozione fosse esaminata dalla istituita Commissione di studio nominata proprio per rielaborare il testo di riforma. Evidentemente di tale mozione la Commissione non ha affatto tenuto conto. Da ciò consegue la necessità che il Consiglio esprima la propria formale protesta nei riguardi del Consiglio Nazionale Forense insistendo affinché la suddetta mozione venga integralmente recepita nell'articolato, anche perchè riguarda unicamente una sola disposizione.

Il Consiglio, dato atto, delibera di inviare la presente risoluzione alla Presidenza del Consiglio Nazionale Forense manifestando la propria contrarietà all'operato, sul punto, dell'apposita Commissione consultiva, reiterando la richiesta di recepimento della norma siccome proposta nella mozione medesima.

- Il Consigliere Murra riferisce di aver preso parte, insieme al Presidente ed al Tesoriere, al recital svoltosi il 20 febbraio scorso nella Sala di Pompeo al Consiglio di Stato, dal titolo "Voci nel tempo a Palazzo Spada". Si è trattato di un evento culturale di grandissimo livello, dove magistrati ed avvocati si sono cimentati in vere e proprie opere d'arte, declamando poesie, suonando arie sinfoniche celebri, recitando brani celebri (dalle arringhe al processo per concussione a carico di Verre, di Cicerone, a quello seguito alla congiura di Catilina). La manifestazione si è conclusa con un'appassionata e straordinariamente travolgente esibizione del Collega Luigi di Majo, che ha recitato l'apologia di Giulio Cesare, tratta dall'opera di Shakespeare, nei panni di Marc'Antonio. L'uditorio, nel quale figuravano moltissime cariche della Magistratura romana, ha dimostrato di apprezzare entusiasticamente il recital, al quale hanno magistralmente preso parte i Colleghi Eugenio Picozza (e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

la figlia Lucrezia), Marina Binda, Antonio Buttazzo, Filippo Chiricozzi, Venerando Monello, nonché i magistrati amministrativi Eugenio Mele e Solveig Cogliani ed infine il Giudice ordinario Roberta Palmisano. La presentazione delle varie esibizioni è stata affidata alla brava conduttrice televisiva (nonché scrittrice) Cinzia Tani.

Il Consiglio ne prende atto.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Roberto Adamo, Anna Antonioni, Fabrizio Cacace, Manuela Caldarola, Mario Caligiuri, Silvia Caneparo, Cristiano Cidonio, Silvia Felicetti, Maria Fonti, Marta Maione, Susanna Mazzà, Giorgio Petrachi, Elisabetta Pigliapoco, Vanna Pizzi, Mauro Quadri, Fabio Rampioni, Nicola Rasile, Giovanni Sicari, Vanessa Staffolani, Chiara Tagliaferro, Pierbiagio Tavaniello, Paola Tullio, Francesco Vaccaro,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione della Corte di Cassazione, pervenuta in data 26 febbraio 2009, con la quale specifica le modalità di accesso al Palazzo di Giustizia per coloro che siano sprovvisti di badge.

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone all'esame.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 25 febbraio 2009, con la quale, lamentando più di uno slittamento delle udienze dalle ore del mattino a quelle pomeridiane senza il benchè minimo avviso da parte delle cancellerie, chiede l'intervento del Consiglio anche al fine di evitare che gli avvocati si espongano individualmente nei confronti dei Magistrati.

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti per esame e riscontro.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Fabio Costan, pervenuta in data 3 marzo 2009, con la quale il professionista comunica la costituzione dell'Associazione professionale denominata "Studio Legale Rocco Bianco Avvocato & Fabio Costan Avvocato - Associazione Professionale".

Il Consiglio ne prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Convenzione per la formazione e l'orientamento dei Praticanti Avvocati

- Il Presidente Cassiani riprende la discussione sull'argomento trattato in una adunanza precedente e relativo all'espletamento di tirocini e stages formativi anche equiparati allo svolgimento della pratica forense di Avvocato presso gli uffici giudicanti e requirenti.

Il Consiglio delibera di approvare le convenzioni per il tirocinio dei Praticanti Avvocati, subordinando l'attuazione del progetto alla determinazione dei criteri di selezione dei Praticanti Avvocati da avviare. Nomina componenti della Commissione i Consiglieri Barbantini, Fasciotti e Murra.

Agitazione addetti di Cancelleria: incontro con il Presidente del Tribunale e con i rappresentanti sindacali

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'incontro con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Paolo de Fiore allo scopo di intervenire sull'agitazione dei dipendenti di Cancelleria.

Il Presidente Cassiani riferisce, inoltre, che il Presidente de Fiore ha chiesto l'intervento del Consiglio perchè fornisca almeno cinque dipendenti con contratto a tempo determinato da utilizzare per il miglior funzionamento degli Uffici Giudiziari.

Il Consigliere Segretario Conte ritiene che la questione dovrà essere affrontata all'esito della riunione fissata per il 12 marzo p.v. con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi con riferimento alla comunicazione del Presidente Cassiani sulla richiesta del Presidente del Tribunale Dott. Paolo de Fiore, con la quale chiede al Consiglio di fornire personale anche a tempo determinato, evidenzia quanto segue: "Nel bilancio preventivo 2009 è previsto organico costituito da globali 35 unità e precisamente 28 dipendenti a tempo indeterminato, 5 a tempo determinato e 2 lavoratori interinali; ne consegue che ad oggi l'organico previsto risulta completo. Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa che è possibile, comunque, aderire alla richiesta del Presidente del Tribunale, apportando una variazione alla posta di bilancio, sempre che il personale che si andrebbe ad assumere venga utilizzato nell'interesse dell'Avvocatura.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Filippo Paris, pervenuta in data 25 febbraio 2009, con la quale nella sua veste di coordinatore vicario della Commissione Giovani e dopo ampio dibattito all'interno della Commissione stessa, propone di spostare lo "Sportello Giovani" -aperto per consulenze varie ai giovani avvocati tutti i martedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00- dall'attuale sede nei locali del Consiglio a quelli da individuarsi all'interno della Sala Avvocati del Tribunale Civile di Roma. Ciò anche fine di una migliore fruizione del servizio ai Colleghi che frequentano gli Uffici Giudiziari.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Conte a prendere contatto con il Presidente de Fiore.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di sessantanove domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- Il Consigliere Vaglio riferisce al Consiglio di aver appreso da un articolo apparso su Italia Oggi del 26 febbraio 2009 che l'Eurispes avrebbe proposto, a seguito di un'indagine svolta sull'argomento, di affidare ai notai la competenza in materia di divorzi, separazioni senza figli e volontaria giurisdizione. Il Consigliere Vaglio, tenuto conto che la categoria dei notai è assolutamente priva di qualsivoglia esperienza in siffatto campo, che rientra invece nell'attività giurisdizionale svolta dagli avvocati, propone di effettuare un intervento pubblico di critica alla proposta da parte di tutto il Consiglio e di incaricare la Commissione Osservatorio sulla Giustizia di redigere un disegno di legge da sottoporre al Parlamento, in base al quale venga attribuita siffatta competenza all'Avvocatura.

Il Consiglio delega il Presidente a porre in essere ogni più opportuna manifestazione di protesta, delegando al contempo la Commissione Famiglia e Minori a redigere un disegno di legge da sottoporre al Parlamento per l'attribuzione all'Avvocatura di siffatta competenza.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- Vista la richiesta di parere presentata dall'Avv. (omissis) in data 15 aprile 2008 in ordine alla qualità di difensore di fiducia o d'ufficio di un cittadino straniero imputato in un procedimento penale;

Il Consiglio

- Udata il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Osserva

- che, nel caso in esame l'Avv. (omissis) è stato nominato d'ufficio e l'errore degli Uffici Giudiziari non può, certo addossargli responsabilità non volute.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il professionista potrà, anche ex art. 47 del Codice Deontologico forense e, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la nomina di avvocati d'ufficio, rinunciare al mandato.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 12 gennaio 2009, in merito ai seguenti quesiti:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- 1) "esistenza di una incompatibilità tra la carica di rappresentante territoriale di una sede del Sindacato (omissis) e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati";
- 2) costituisce violazione del Codice Deontologico attribuire una stanza di uno studio legale a sede del (omissis) per lo svolgimento delle attività sindacali previste dallo Statuto del (omissis).

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessso

che lo Statuto del (omissis), trasmesso in allegato alla richiesta di parere, precisa:

- sub art. 1, cpv, che lo stesso "è un'associazione non riconosciuta, regolata dai patti dell'accordo associativo e dalle norme del Codice Civile italiano, in conformità alle norme sopranazionali previste dal Trattato di istituzione dell'Unione Europea";
- sub art. 8, I co. che il Sindacato non ha scopo di lucro;
- sub art. 9 che "Il patrimonio del (omissis) è costituito dai contributi ordinari e straordinari degli associati; da contributi legati, donazioni ed elargizioni versati a qualsiasi titolo da associati benemeriti o terzi, persone fisiche o Enti; da contributi in liberalità provenienti da persone fisiche o giuridiche; da proventi derivanti da prestazione di servizi, da proventi derivanti da attività organizzate dalla (omissis) quali per mero esempio: manifestazioni; eventi artistici; lotterie; campagna di raccolta fondi; da contributi e conferimenti concessi dallo Stato e da qualunque organismo pubblico o privato che perverranno al (omissis) a qualsiasi titolo, esplicitamente destinati al raggiungimento degli scopi statutari;

Il primo quesito trova la sua risposta nelle seguenti considerazioni:

1) nulla dice la Legge Professionale a proposito della partecipazione di un avvocato ad organismi associativi di carattere non lucrativo con finalità come sopra indicata, nè l'art. 16 del Codice Deontologico Forense, il quale si limita a stabilire nel cpv che "E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo...", nè dottrina, nè giurisprudenza, infine hanno avuto modo, a quanto sembra, di interessarsi del caso in argomento;

2) il citato articolo pur non escludendo, sottacendola, l'eventuale partecipazione di un avvocato ad organismi associativi e, quindi di fatto, non impedendola, in ossequio ai principi dell'Ordinamento forense, suggerisce l'inopportunità della partecipazione ad organismi che abbiano funzione amministrativa e/o gestionale, anche e soprattutto non escludendo i requisiti della continuità della retribuzione, seppure minima.

In conclusione non sussistono particolari motivi deontologici nè legislativi per ravvisare alcuna causa di incompatibilità come delineata in epigrafe, atteso anche il rispetto di un rapporto professionale autonomo, senza pattuizione o intesa con l'Associazione,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

limitatrici della libertà di esercizio ex art. 10 del Codice Deontologico Forense.

Circa il secondo quesito, del tutto avulso dalla premessa
osserva

che non sono riscontrabili nel Codice Deontologico Forense motivi ostativi all'attuazione della volontà come espressa nel quesito stesso. La giurisprudenza offre motivazioni indirette dalle quali si evince l'attribuzione di una stanza di uno studio legale a sede legale di una persona giuridica o di associazione (v.si Cass. Civ., Sez. Trib., 16 maggio 2003, n. 1791 "A norma dell'art. 145, comma 1, c. p. c., e dell'art. 59, comma 3, D. P. R. 29 settembre 1973 n. 600, gli atti che hanno come destinatario una persona giuridica vanno notificati nella relativa sede, mediante consegna al rappresentante od alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ed in caso che ciò non sia possibile, e se nell'atto è indicata la persona fisica, va fatto ricorso alle modalità di notificazione previste dagli art. 138, 139, e 141 c. p. c.; pertanto, deve ritenersi affetta da nullità assoluta e non sanabile la notificazione dell'atto impositivo che sia stata eseguita presso lo studio professionale del legale rappresentante della società mediante consegna dell'atto alla segretaria dello studio stesso, e ciò anche se nella sede legale della società non sia stato trovato alcun suo dipendente, essendo stata effettuata la notifica secondo modalità non previste dal codice di rito." Conformi: Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 2002, n. 3655 e 13 aprile 1981, n. 2180; Con. Naz. For., 11 dicembre 1997 e 25 febbraio 1997).

Quanto sopra, nel rispetto integralmente dell'art. 5 del Codice Deontologico Forense "Doveri di probità, dignità e decoro".

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha richiesto parere deontologico in ordine alla possibilità di assumere un mandato nei confronti di un ex cliente, attinente questioni diverse dalle quelle precedentemente trattate e decorsi 2 anni dal precedente incarico.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

L'art. 51 del Codice Deontologico Forense stabilisce la possibilità, per l'avvocato, di assumere mandati contro ex clienti qualora siano decorsi almeno due anni dall'espletamento del precedente incarico e a condizione che l'oggetto del nuovo mandato sia diverso dal primo.

- Considerato quanto sopra

esprime parere

nel senso di ritenere possibile l'assunzione del nuovo incarico qualora ricorrano i suesposti requisiti.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 4 dicembre 2008, in merito alla possibilità di prestare assistenza professionale in favore della Sig.ra (omissis) -la cui famiglia ha assistito da vari anni- nel giudizio per separazione giudiziale, in precedenza consensuale, nel quale i coniugi avevano già concordato tra loro le condizioni di separazione, tradotte dal medesimo Avv. (omissis) nel relativo ricorso congiunto, nel quale ha apportato una piccola modifica. Detto Professionista ha riferito, inoltre, di avere avuto contatti presso il suo studio con il marito della Sig.ra (omissis), unicamente in occasione della firma del ricorso, alla contestuale presenza del coniuge.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

- il vigente art. 51 del Codice Deontologico Forense "Assunzione di incarichi contro ex clienti", sub I, sancisce: "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi";

- nel caso di specie, l'oggetto del giudizio per il quale l'Avv. (omissis) dovrebbe assumere il mandato nei confronti dell'ex cliente, è strettamente connesso al mandato espletato in precedenza anche in favore del predetto, e ciò contrasta con quanto contemplato sub primo comma del suddetto articolo, nel quale è ammessa "L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito." E' da notare che in tale ipotesi il divieto è anche correlato ai doveri di segretezza e riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico Forense;

- la nozione di "assistenza congiunta" presuppone naturalmente l'espletamento, da parte del comune avvocato, di un'opera professionale che rivesta comunque caratteristiche dalle quali non sono alieni consigli, suggerimenti, rielaborazioni di testi concordati, ecc.;

- se una firma apposta, sia pure previo controllo della conformità a quanto altrove stabilito, sull'atto tradotto dall'Avv. (omissis) nel ricorso congiunto, potrebbe rientrare nella nozione surriferita, è peraltro evidente che sarà solo quest'ultimo a potersi e doversi regolare in proposito sulla scorta di quanto a sua diretta ed esclusiva conoscenza, accettando il propositogli mandato se consapevole di non avere comunque interferito nella decisione del marito della Sig.ra (omissis) di apporre la propria sottoscrizione al ricorso, ovvero, al contrario, astenendosene ove diverso sia stato il contegno.

In tal modo vengono salvaguardati sia la libera autodeterminazione del professionista e sia la correlativa libertà dell'Ordine eventualmente chiamato a valutare il comportamento in effetti osservato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 18 dicembre 2008, "in ordine alla più appropriata condotta che un avvocato dovrebbe tenere nell'ipotesi" concernente un rapporto di rappresentanza e difesa "congiunta e disgiunta" conferita da "vari clienti in vari giudizi" agli avvocati Tizio e Caio, e quest'ultimo concordi con taluni assistiti "che il pagamento delle prestazioni avvenga per valori inferiori rispetto a quelli del D.M. 127/04" e in "consistenti dilazioni di termini di pagamento"; se "l'avv. Tizio possa considerarsi non vincolato dagli accordi raggiunti dal solo avv. Caio con i clienti o se, nel rispetto del principio di colleganza ex art. 22 Codice Deontologico Forense, sia comunque tenuto ad onorarli, pur non essendone stato parte."

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che in caso di mandato alle liti conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed univoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato stesso, ha pieni poteri di rappresentanza processuale (art. 1716, II co., c.c.; Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2839; Cass. Civ., Sez. II, 29 marzo 2007, n. 7697; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 917; Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio 2002, n. 308; Cass. Civ., 28/11/1989, n. 5185; Cass. Civ., 21/06/1985, n. 3745; Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 1984, n. 238);

- che l'art. 23 del Codice Deontologico Forense "Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo", sub V, recita: "Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale";

- che nella ricorrente fattispecie, dove la procura viene rilasciata congiuntamente e disgiuntamente, può configurarsi anche una esecuzione di mandato da parte dell'avvocato, il quale, se del tutto alieno dal delineato vincolo - attesa la sovranità di autonomia del professionista forense - resta sempre soggetto al dovere nei confronti dei colleghi di attuare un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, così come si esprime l'art. 22 "Rapporto di colleganza", del Codice Deontologico Forense, primo comma;

- che, in forza dell'art. 35 "Rapporto di fiducia" del Codice Deontologico Forense, primo comma, si raffigura il rapporto con la parte assistita fondato sulla fiducia, talchè resta fermo il rispetto di quanto convenuto da uno degli avvocati con il comune cliente;

ritiene

che la mancata informativa nei confronti dell'avvocato, che non ha preso parte agli accordi intercorsi tra il collega ed il cliente, possa esimerlo dal considerarsi vincolato agli stessi.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuta il 15 gennaio 2009 in merito al seguente quesito:

- se è possibile pubblicizzare una "nuova offerta di assistenza legale anche a mezzo di un quotidiano a diffusione locale".

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che la possibilità di svolgere pubblicità informativa sulla propria attività professionale e sulle caratteristiche del servizio offerto, è regolata, per forme e modalità, dal combinato disposto degli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense come modificati, da quest'ultimo, con delibera Consiglio Nazionale Forense n. 15 del 12 giugno 2008;

- che l'art. 17 fissa i criteri di forma e di contenuto che l'informazione deve assumere, "in coerenza con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività" e, al contempo, rispondendo "a criteri di trasparenza e veridicità", il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine;

- che l'art. 17 bis (appositamente rubricato "Modalità dell'informazione" e non più "Mezzi di informazione consentiti") stabilisce il contenuto del messaggio distinguendo, dettagliatamente tra le notizie che il professionista deve -obbligatoriamente- fornire e quelle che, seppure utili ai fruitori dello stesso messaggio, non sono ritenute necessarie ai fini di un'informazione esaustiva;

Considerato

- che, riguardo alla forma, l'art. 17 del Codice Deontologico Forense impone il rispetto della dignità e del decoro della professione forense;

- che, quanto al contenuto, l'informazione dev'essere corretta e, al contempo, non deve contenere notizie riservate o coperte da segreto (per tale ragione all'avvocato è fatto divieto, anche, di rivelare i nomi dei propri clienti seppure questi vi abbiano fornito il consenso);

- che, comunque, l'informazione non deve ledere in alcun modo l'affidamento riposto dalla collettività nella categoria professionale rappresentata, nè deve sminuire la percezione sociale del ruolo che l'avvocato riveste nella società; non deve risultare ingannevole, non può essere comparativa nei confronti di colleghi, nè elogiativa della propria attività;

- che, nel formulare il messaggio pubblicitario l'avvocato deve attenersi ai contenuti precettivi di cui all'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense e, in tal senso, deve fornire tutte le informazioni ritenute necessarie e come tali elencate al 1° comma dell'articolo citato, mentre è una mera facoltà arricchire il messaggio con le notizie di cui al 2° comma;

- che la dizione del nuovo art. 17 bis non pone limiti ai mezzi di informazione di cui il professionista può avvalersi, salvo che l'avvocato intenda utilizzare siti WEB

ritiene

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

che, nei limiti e con le modalità indicati, è consentito, all'Avv. (omissis), pubblicizzare la propria attività anche a mezzo di un quotidiano a diffusione locale.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) avanza richiesta di parere deontologico al fine di conoscere se costituisca una violazione dell'art. 19 del Codice Deontologico Forense, ovvero "accaparramento di clientela", offrire le proprie prestazioni professionali in una struttura di carattere associativo senza scopo di lucro.

Lo stesso precisa che l'attività professionale seppure svolta all'interno degli uffici della predetta associazione vedrebbe lo studio del professionista separato dai luoghi a cui hanno libero accesso gli associati.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

che sulla base delle argomentazioni esposte dall'Avvocato istante, la materia è quella prevista dagli artt. 17 e 19 del Codice Deontologico Forense.

Tale materia è regolamentata al fine di evitare che l'offerta di servizi da parte del professionista avvenga ledendo il decoro della professione forense e che comporti l'accaparramento della clientela.

Gli articoli sopracitati sono stati previsti "al fine" di evitare che i principi della concorrenza commerciale tra i professionisti possano inficiare la rispettabilità degli stessi; o che il professionista perda la propria autonomia e indipendenza di fronte alla associazione presso cui ha lo studio.

Premesso quanto sopra

esprime parere

nel senso che il professionista titolare di uno spazio proprio autonomo e indipendente per la sua attività, seppur ubicato all'interno di una associazione a cui posso accedere i soli iscritti, non viola la normativa deontologica richiamata. Lo stesso inoltre dovrà mantenere e osservare il più rigoroso rispetto di autonomia, indipendenza nei confronti dell'associazione presso cui svolge attività.

Pratica n. (omissis) S - Avv.ti (omissis) e (omissis)

- Con istanza del 4 febbraio 2009, gli Avvocati (omissis) e (omissis), richiedono al Consiglio dell'Ordine di Roma il parere in merito all'eventuale disciplina deontologica in materia di proposizione dell'atto di appello, nelle more del decorso del termine breve, stante rinuncia al mandato, nello stesso termine e quant'altro richiesto in istanza.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che quanto richiamato nella predetta istanza, non attiene a principi deontologici generali riferibili a interpretazione autentica delle norme regolatrici del Codice Deontologico Forense;
- che i richiedenti esprimono richieste specifiche, in relazione al proprio comportamento svolto e da svolgere con riferimenti squisitamente attinenti a fatti e/o atti (non allegati, nè illustrati in istanza) attinenti alle concrete attività professionali;
- che non può essere oggetto di esame (peraltro preventivo) da parte del Consiglio dell'Ordine in sede consultiva;
- che, quanto richiesto in istanza comporta l'esame di fatti specifici e tende a far esprimere un parere su norme comportamentali del singolo professionista iscritto, fuori della competenza, in questa sede, del Consiglio

ritiene

di non esprimere alcun parere in merito all'istanza richiamando quanto previsto dagli artt. 33 e 47 del Codice Deontologico Forense applicabile alla fattispecie in esame.

Pratica n. (omissis) S - Avv.ti (omissis) e (omissis)

- Gli Avvocati (omissis) ed (omissis) hanno formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 4 febbraio 2009, in merito alla possibilità di: 1) "esercitare l'attività di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in un locale commerciale aperto su strada"; 2) "utilizzare [in detto locale] eventuali insegne"; 3) "pubblicizzare la propria attività legale con stand in strada, gestiti personalmente o per interposta persona, con volantini o brochures illustrative delle attività legali svolte.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che le disposizioni deontologiche riguardanti la "pubblicità informativa" (dizione riportata nel D. L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248) come disciplinata negli articoli 17 "Informazioni sull'attività professionale" e 17/bis "Modalità delle informazioni", (modificati dal Consiglio Nazionale Forense con delibere del 18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008), richiamano l'art. 19 dello stesso Codice Deontologico Forense "Divieto di accaparramento di clientela" che nel primo comma recita: "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro";
- che il punto III di quest'ultimo articolo recita: " E' vietato offrire sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- che le insegne, lo stand in strada, i volantini, costituendo modalità di informazione non previste dall'art. 17/bis, offendono i concetti di decoro e dignità della professione forense, la quale si di-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

stingue, naturalmente, dall'attività di una azienda commerciale protesa ad azioni di promozione o propaganda pregiudicanti, nell'ambito forense, i principi espressi, rilevabili anche sub art. 17, IV comma: "Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione";

- che per tali ragioni le modalità di informazione citate appaiono strumento proprio della pubblicità commerciale e dunque non idonea a garantire la salvaguardia dei richiamati principi deontologici che devono ispirare l'informazione sulla propria attività professionale;
esprime parere

nel senso che i richiedenti si debbano attenere ai surrichiamati principi.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 5 febbraio 2009, in merito alla possibilità di installare sul marciapiede una palina che esponga "una semplice indicazione della localizzazione dello studio legale".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che le disposizioni deontologiche riguardanti la "pubblicità informativa" (dizione riportata nel D. L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni il L. 4 agosto 2006, n. 248) come disciplinata negli articoli 17 "Informazioni sull'attività professionale" e 17/bis "Modalità delle informazioni", (modificati dal Consiglio Nazionale Forense con delibere del 18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008), richiamano l'art. 19 dello stesso Codice Deontologico Forense "Divieto di accaparramento di clientela" che nel primo comma recita: "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro";

- che la palina sul marciapiede che esponga una ancorché semplice indicazione della localizzazione dello studio legale, costituendo modalità di informazione non prevista dall'art. 17/bis, offende i concetti di decoro e dignità della professione forense, la quale si distingue, naturalmente, dall'attività di una azienda commerciale protesa ad azioni di promozione o propaganda pregiudicanti, nell'ambito forense, i principi espressi, rilevabili anche sub art. 17, IV comma: "Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione";

esprime parere

nel senso che il richiedente debba attenersi ai principi surrichiamati.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta il 9 febbraio 2009, ha chiesto un parere pro veritate in ordine alla facoltà di un

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

praticante abilitato al patrocinio di poter assumere un mandato giudiziale in materia di esecuzioni immobiliari.

La stessa rappresentava che, ai sensi dell'art. 7 della Legge carotti, non prevedendo espressamente al praticante abilitato di poter patrocinare in detta materia, nello stesso tempo non ne faceva espresso divieto.

Rappresentava, inoltre, che con sentenza emessa da un Giudice dell'Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma, tale non espressa previsione era stata interpretata quale "esclusione implicita" ovvero ritenendo la materia non di competenza di un praticante abilitato.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

- che la richiesta in questione riguarda la interpretazione di una norma legislativa e non la materia deontologica, unica in ordine alla quale il Consiglio può rilasciare pareri;

dichiara

inammissibile la richiesta di parere.